

414.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	2	(Sezione 4 - Articolo 4 ed emendamenti) .	16
Missioni vevoli nella seduta del 29 settembre 1998 .....	2	(Sezione 5 - Articolo 5, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	19
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	2	(Sezione 6 - Articolo 6 ed emendamenti) .	22
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	3	(Sezione 7 - Articolo 7 ed emendamenti) .	23
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	3, 4	(Sezione 8 - Articolo 8 ed emendamenti) .	24
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	4	(Sezione 9 - Articolo 9 ed emendamenti) .	25
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 10 - Articolo 10 ed emendamenti)	27
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	4	(Sezione 11 - Articolo 11 ed emendamenti)	28
<b>Proposte di legge S. 104-156-1070-1164-2177-2363</b> (approvato, in un testo unificato, dal Senato) nn. 4110-80-91-1431-3585 .....	5	(Sezione 12 - Articolo 12, emendamenti e subemendamento) .....	30
(Sezione 1 - Articolo 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	5	(Sezione 13 - Articolo 13 ed emendamenti)	34
(Sezione 2 - Articolo 2 ed emendamenti) .	10	(Sezione 14 - Articolo 14 ed emendamenti)	35
(Sezione 3 - Articolo 3 ed emendamenti) .	13	(Sezione 15 - Articolo 15 ed articoli aggiuntivi) .....	36
		(Sezione 16 - Articolo 16 ed emendamenti)	37
		(Sezione 17 - Articolo 17) .....	39
		(Sezione 18 - Articolo 18) .....	40
		(Sezione 19 - Articolo 19) .....	40

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 29 settembre 1998.**

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Boato, Bordon, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Comino, Corleone, Di Bisceglie, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Frattini, Ladu, Maccanico, Mattioli, Niccolini, Occhetto, Pennacchi, Pezzoni, Prodi, Sales, Saraceni, Selva, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 28 settembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

SCALIA ed altri: « Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per malati terminali affetti da cancro » (5259).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

SCAJOLA: « Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di permessi per i presidenti dei consigli circoscrizionali » (2818) *Parere delle Commissioni V e XI;*

*II Commissione (Giustizia):*

MARINACCI: « Istituzione in Sannicandro Garganico della sezione staccata del tribunale di Lucera » (4778) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

*III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto a Assunzione il 19 marzo 1997 » (5190) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

*VII Commissione (Cultura):*

ROSSETTO: « Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, in materia di interventi in favore del cinema » (5077) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

CUCCU: « Abolizione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore » (5232) *Parere delle Commissioni I e V;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

S. 3499. — « Nuovi interventi in campo ambientale » (già approvato dalla Camera e modificato dalla XIII Commissione permanente del Senato) (4792-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI, XIII e XIV;*

*X Commissione (Attività produttive):*

SANTORI: « Istituzione di case da gioco nei comuni di Palestrina e di Anzio » (5223) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni),*

IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e XII;

*XIII Commissione (Agricoltura):*

MANZIONE: « Interpretazione autentica degli articoli 7 e 10 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'articolo 860 del codice civile, in materia di concorso nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica » (3654) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

« Rifinanziamento della legge 1° luglio 1997, n. 206, in materia di provvidenze a favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi » (5230) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 22 settembre 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — nella seduta del 4 giugno 1998, con cui la Corte riferisce in merito alla relazione del magistrato istruttore dell'ufficio di controllo atti del Ministero degli affari esteri concernente la gestione delle scuole italiane all'estero nelle sedi di Mosca, Madrid, e New York.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 5 agosto 1998, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CANGEMI ed altri n. 9/4354/104, concernente il rinnovo del contratto integrativo di lavoro del personale addetto alla custodia e pulizia degli stabili di proprietà degli enti

pubblici non economici, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997 e BERGAMO ed altri n. 9/4891/2, concernente la situazione dei dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 maggio 1998.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

**Trasmissioni  
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 21 settembre 1998, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea OCCHETTO ed altri n. 9/4500/1, concernente il potenziamento ed il rilancio delle istituzioni comunitarie, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 25 marzo 1998 e alla risoluzione in Commissione OCCHETTO ed altri n. 7/00514, concernente iniziative a sostegno del processo di disarmo nucleare, modificata e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), l'8 luglio 1998.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 settembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione OCCHETTO ed altri n. 7/00402, concernente la situazione del territorio messicano del Chiapas, modificata e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 27 gennaio 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-

nerale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 22 settembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione CERULLI IRELLI ed altri n. 7/00541, concernente il nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, approvata dalla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) il 28 luglio 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 23 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, la richiesta di parere parlamentare sul decreto istitutivo del premio per lo sviluppo di tecnologie pulite.

Tale atto è deferito alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 ottobre 1998.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 25 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 40, 41 e 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento di cui al capitolo 1186 dello stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno finanziario 1998, relativo a contributi ad enti ed altri organismi. Alla richiesta sono allegati rendiconto sull'attività svolta dagli enti interessati.

Tale atto è deferito alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 ottobre 1998.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 settembre 1998, pagina 3, seconda colonna, quattordicesima riga, dopo la parentesi inserire le seguenti parole: IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

*PROPOSTE DI LEGGE: S. 104-156-1070-1164-2177-2363  
— SENATORI DANIELE GALDI ED ALTRI: NORME PER  
IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (APPROVATA, IN  
UN TESTO UNIFICATO, DELLA XI COMMISSIONE DEL  
SENATO) (4110); BOLOGNESI ED ALTRI: NORME SUL  
COLLOCAMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISA-  
BILI (80); CALDEROLI E MICHIELON: NUOVE NORME  
PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (91); PORCU:  
NORME PER GARANTIRE IL DIRITTO AL LAVORO DEI  
DISABILI (1431); BATTAGLIA ED ALTRI: NORME SUL-  
L'INSERIMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE HAN-  
DICAPATE (3585)*

**(A.C. 4110 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

**CAPO. I.**

**DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

**ART. 1.**

*(Collocamento dei disabili).*

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità

civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento del linguaggio.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n.778, 5 marzo 1965, n.155, 11 aprile 1967, n.231, 3 giugno 1971, n.397, e 29 marzo 1985, n.113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n.686, e 19 maggio 1971, n.403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n.29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n.270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, per la valutazione e la verifica della

residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: essa si applica con le seguenti: In attesa dei nuovi criteri per l'accertamento della disabilità di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, essa si applica.*

\* **1. 1.** Porcu, Pampo.

*Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: essa si applica con le seguenti: In attesa dei nuovi criteri per l'accertamento della disabilità di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, essa si applica.*

\* **1. 25** Michielon, Paolo Colombo, Gruneti.

*Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: essa si applica aggiungere le seguenti: fino all'emanazione dei nuovi criteri di riconoscimento dell'invalidità ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335".*

**1. 23** Battaglia, Giacco

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in età lavorativa con le seguenti: , che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per il raggiungimento dell'età pensionabile,*

\* **1. 3.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole in età lavorativa con le seguenti: , che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per il raggiungimento dell'età pensionabile,*

\* **1. 22** Pampo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 45 per cento*

\*\* **1. 9.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 45 per cento*

\*\* **1. 13.** Pampo.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

, che non abbiano i requisiti di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per il raggiungimento dell'età pensionabile;

\* **1. 4.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

, che non abbiano i requisiti di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per il raggiungimento dell'età pensionabile;

\* **1. 12** Pampo.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

, che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

\*\* **1. 5.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

, che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

\*\* **1. 14.** Pampo.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

, che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

\* **1. 6.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria

\* **1. 15.** Pampo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) alle persone disadattate con disturbi psichiatrici, tossicodipendenti o alcolodipendenti

**1. 26** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) persone disadattate con disturbi psichici dipendenti da sostanze stupefacenti

**1. 27** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis) La presente legge si applica solo alle persone che non possiedono i requisiti minimi di età anagrafica, per avere diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria.

**1. 29** Detomas.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del linguaggio con le seguenti: della lingua parlata*

**1. 24** Battaglia, Giacomo

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 16.** Pampo.

*Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Gli articoli 2, comma 5, 10 e 11 della presente legge si applicano anche ai centralinisti telefonici non vedenti.

**1. 17** Pampo.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'albo professionale, articolato a livello regionale,

dei privi della vista abilitati alle funzioni di "addetto agli uffici per le relazioni con il pubblico".

3-ter. Sono iscritti all'albo di cui al comma precedente i privi della vista che, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, conseguano la qualifica professionale di "addetto agli uffici per le relazioni con il pubblico" al compimento di un corso di durata non inferiore ad un anno scolastico.

3-quater. I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad assumere almeno un addetto privo della vista per ogni ufficio relazioni con il pubblico.

3-quinquies. Le assunzioni degli addetti agli uffici relazioni per il pubblico privi della vista, si effettuano con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

3-sexies. La fornitura delle apparecchiature ed ausili per compensare le difficoltà dei privi della vista nell'esercizio delle funzioni di addetto agli uffici relazioni con il pubblico, è a carico della regione competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

3-septies. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà decreto per regolamentare le norme e modalità per l'iscrizione nell'albo e per la sua tenuta.

**1. 28.** Sbarbati, Mazzocchin, Manca.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1. Il predetto atto di indirizzo e coordinamento indica le integrazioni dei componenti delle commissioni medesime,

al fine di una valutazione delle residue capacità lavorative e delle abilità, oltre che degli strumenti e delle prestazioni da porre in essere ai fini del sostegno dell'autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento lavorativo. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

**1. 30** Detomas.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire da: secondo i criteri sino alla fine del periodo con le seguenti: integrate al fine di utilizzare al meglio le potenzialità residue e le abilità dei disabili da due rappresentanti dei datori di lavoro designati per ciascuna ASL dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le commissioni dovranno accertare il grado di disabilità, e la residua capacità lavorativa del disabile insieme alle caratteristiche tecniche/produttive che dovrà avere l'azienda o l'ente pubblico che lo accoglierà, gli strumenti e le prestazioni da porre in essere ai fini del sostegno dell'autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento. Al fine di definire le modalità applicative di queste previsioni sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dalla data di cui al l'articolo 2 1, comma 1 della presente legge, un atto di coordinamento.*

**\*\* 1. 7.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 4, primo periodo, sostituire da: secondo i criteri sino alla fine del periodo con le seguenti: integrate al fine di utilizzare al meglio le potenzialità residue e le abilità dei disabili da due rappresentanti dei datori di lavoro designati per ciascuna ASL dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le commissioni dovranno accertare il grado di disabilità, e la residua capacità lavorativa del disabile insieme alle caratteristiche tecniche/produttive che dovrà*

*avere l'azienda o l'ente pubblico che lo accoglierà, gli strumenti e le prestazioni da porre in essere ai fini del sostegno dell'autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento. Al fine di definire le modalità applicative di queste previsioni sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dalla data di cui al l'articolo 2 1, comma 1 della presente legge, un atto di coordinamento.*

**\*\* 1. 18.** Pampo.

*Al comma 5, sopprimere le parole da: In considerazione dei criteri fino a: 30 giugno 1965, n. 1124;*

*Conseguentemente, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: L'accertamento delle condizioni di disabilità viene effettuato sulla scorta dei criteri indicati nell'atto di coordinamento di cui al comma precedente.*

**\* 1. 10.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 5, sopprimere le parole da: In considerazione dei criteri fino a: 30 giugno 1965, n. 1124;*

*Conseguentemente alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:*

*L'accertamento delle condizioni di disabilità viene effettuato sulla scorta dei criteri indicati nell'atto di coordinamento di cui al comma precedente.*

**\* 1. 19.** Pampo.

*Al comma 6 sostituire le parole da: continua sino alla fine del comma con le seguenti: viene effettuato ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104.*

**1. 31** Detomas.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo i criteri indicati nell'atto di coordinamento di cui al comma 4.*

**\*\* 1. 11.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* secondo i criteri indicati nell'atto di coordinamento di cui al comma 4.

**\*\* 1. 20.** Pampo.

*Al comma 7, sostituire le parole:* per infortunio sul lavoro o malattia professionale *con le seguenti:* per infortunio o malattia.

**1. 2.** Gardiol.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* sempreché la riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 45 per cento, computando i lavoratori stessi nella quota di riserva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* e dell'articolo 2, commi 1 e 2.

**\* 1. 8.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:* sempreché la riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 45 per cento, computando i lavoratori stessi nella quota di riserva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* e dell'articolo 2, commi 1 e 2.

**\* 1. 21.** Pampo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.  
(Collocamento mirato).

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni in-

terpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

**1. 01.** Porcu, Pampo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

(A.C. 4110 - sezione 2)

ART. 2.

*(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).*

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

*a)* sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

*b)* due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

*c)* un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di trentacinque lavoratori sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 7 per cento di lavoratori di cui all'articolo 1.

2. Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 decorre dopo quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque solo in caso di nuova assunzione.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti

delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n.113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. I datori di lavoro pubblici e privati che occupano complessivamente più di 35 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella misura del cinque per cento.

\* **2. 5.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Sostituire i comma 1 e 2 con il seguente:*

1. I datori di lavoro pubblici e privati che occupano complessivamente più di 35 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella misura del cinque per cento.

\* **2. 10.** Pampo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I datori di lavoro pubblici e privati che occupano complessivamente più di 50 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella misura del sette per cento.

**2. 11.** Pampo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da trentacinque a cinquanta lavoratori sono tenuti ad avere alle loro dipendenze almeno due lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1.

**2. 18** Detomas.

*Al comma 1, prima della lettera a) aggiungere la seguente:*

0a) dieci per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 250 dipendenti;.

**2. 1.** Gardiol, Manzoni.

*Al comma 1, lettera a), le parole: sette per cento sono sostituite dalle seguenti: cinque per cento.*

\* **2. 6.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera a), le parole: sette per cento sono sostituite dalle seguenti: cinque per cento.*

\* **2. 17** Acierno, Mastella.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 dipendenti con le seguenti: 100 dipendenti.*

*Conseguentemente sopprimere le lettere b) e c).*

**2. 2.** Radice, Stradella.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: due con la seguente: uno.*

**2. 7.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pardini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

**2. 8.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pardini, Santori, Taborelli.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 3.** Radice, Stradella.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I datori di lavoro pubblici e privati che occupano da 36 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli studi professionali o di consulenza tra liberi professionisti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze due lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, il relativo obbligo decorre dopo quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e comunque in caso di nuova assunzione.

**2. 12.** Pampo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente: I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di cinquanta lavoratori sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori di cui all'articolo 1, non superiore al 5 per cento dei lavoratori occupati.*

**2. 19** Detomas.

*Al comma 2, sostituire le parole: Per le imprese con le seguenti: Per i datori di lavoro privati*

**2. 16** Acierno, Mastella

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2 sostituire le parole: dopo quindici mesi con le seguenti: dopo ventiquattro mesi.*

**2. 4.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pardini, Santori, Taborelli, Guidi

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I partiti politici, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione sono tenuti ad avere alle dipendenze un lavoratore appartenente alle categorie di cui all'articolo 1.

**2. 13.** Polizzi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.*

**2. 20** Commissione.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4 bis. Per i servizi pubblici di trasporto non si computa nella base di calcolo per il collocamento dei disabili il personale operante sui mezzi di trasporto."

**2. 9.** Savarese, Martini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. Per favorire ulteriormente l'occupazione dei disabili e lo sviluppo del lavoro autonomo, l'obbligo di cui all'articolo 1 della presente legge può essere assolto da parte dei datori di lavoro, pubblici e pri-

vati, mediante convenzioni per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative di solidarietà sociale o ad imprese, costituite in forma diversa dalle cooperative, il cui organico sia costituito da almeno il 30 per cento di disabili. Per i suddetti datori di lavoro pubblici e privati il conteggio dei disabili sarà calcolato sulla base del rapporto tra il costo della fornitura e lo stipendio annuale di un operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici. Le modalità di realizzazione delle convenzioni saranno determinate in base ad accordi stipulati a livello locale tra la Direzione provinciale del lavoro, sentita la Commissione Regionale per l'Impiego, le parti sociali, le associazioni dei disabili e i Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

**2. 15** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

**(A.C. 4110 - sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Criteri di computo della quota di riserva).*

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n.300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale possono essere computati, dall'azienda presso la quale si è verificato l'infortunio o prodotta la malattia, nella quota di riserva di cui all'articolo 2. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 5, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 7.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e successive modificazioni, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n.248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 3.

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:*

Agli effetti della individuazione della base occupazionale utile ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere non sono computabili, tra i dipendenti, i lavoratori disabili occupati, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti con contratti di reinserimento, i lavoratori assunti con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, i lavoratori assunti con contratto a termine,

i lavoratori a domicilio, i lavoratori di imprese italiane all'estero, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti.

**3. 1.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi.

*Sostituire al comma 1 il primo periodo con il seguente:*

Agli effetti della individuazione della base occupazionale utile ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere non sono computabili, tra i dipendenti, i lavoratori disabili occupati, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti con contratto a termine, i lavoratori a domicilio, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti.

**3. 2.** Pampo.

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:*

Ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere non sono computabili, tra i dipendenti, i lavoratori disabili occupati, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti con contratti di reinserimento, i lavoratori assunti con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, i lavoratori assunti con contratto a termine, i lavoratori a domicilio, i lavoratori di imprese italiane all'estero, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti.

**3. 19.** Acierno, Mastella.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di durata non superiore a nove mesi con le seguenti: indipendentemente dalla durata del rapporto, gli apprendisti, i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, nonché con contratto di reinserimento, con contratto per presta-*

zioni di lavoro temporaneo i lavoratori a domicilio, i lavoratori di imprese italiane all'estero

**3. 26.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non superiore a nove mesi, aggiungere le seguenti: ovvero occupati in unità produttive temporanee dell'edilizia.*

**3. 3.** Radice, Stradella.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché i dirigenti.*

**3. 4** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione sono computabili i lavoratori disabili assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, nonché quelli occupati a domicilio o con modalità di telelavoro.

\* **3. 5.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:*

Agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione sono computati i lavoratori disabili assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, nonché quelli occupati a domicilio o con modalità di telelavoro.

\* **3. 6.** Pampo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione sono computabili i lavoratori

disabili assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, nonché quelli occupati a domicilio o con modalità di telelavoro.

\* **3. 20.** Acierno, Mastella

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Nelle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effettuato, non è computato il personale che svolge funzioni relative all'esercizio.

\*\* **3. 7.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Nelle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effettuato, non è computato il personale che svolge funzioni relative all'esercizio.

\*\* **3. 8.** Pampo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Nelle imprese di trasporto, non è computato il personale che svolge funzioni all'esercizio.

\*\* **3. 21.** Acierno, Mastella.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 9.** Pampo.

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 2 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di*

lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

**3. 30.** Commissione.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale aggiungere la seguente: non.*

\* **3. 10.** Gardiol.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale aggiungere la seguente: non.*

\* **3. 11.** Cordoni, Stanisci, Gasperoni, Scrivani, Strambi

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale aggiungere la seguente: non.*

\* **3. 12.** Porcu.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale aggiungere la seguente: non.*

\* **3. 13.** Battaglia, Giacco

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o prodotta la malattia aggiungere le seguenti: qualora l'azienda stessa abbia ottemperato alle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/1994 come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996*

**3. 17** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole. O la malattia aggiungere la seguente: professionale.*

**3. 25.** La Commissione.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della protezione civile*

**3. 14.** Battaglia, Giacco

*Al comma 6, sostituire le parole da: Qualora sino a: affidarne lo svolgimento con le seguenti: Nel caso in cui si renda necessaria ai fini dell'inserimento mirato una riqualificazione professionale, le relative attività potranno essere svolte presso la stessa azienda che effettua l'assunzione, con onere a carico della Regione nella quale ha sede legale e fiscale l'azienda.*

**3. 22.** Acierno, Mastella

*Al comma 6, primo periodo, prima delle parole: alle associazioni nazionali aggiungere la seguente: anche.*

**3. 15.** Porcu, Pampo.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità,.*

**3. 16.** Porcu, Pampo.

**(A.C. 4110 — sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o

la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

4. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 6.

5. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

6. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 13, delle somme di cui al presente articolo.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di

lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione o delle regioni confinanti.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 4.

*Sopprimere il comma 1*

**4. 10** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di determinare la base di computo della quota di riserva, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta e alle dimensioni occupazionali delle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effettuato, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

\* **4. 1.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Tadorelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di determinare la base di computo della quota di riserva, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta e alle dimensioni occupazionali delle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effet-

tuato, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

\* **4. 4.** Pampo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente*

1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di determinare la base di computo della quota di riserva sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta e alle dimensioni occupazionali delle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effettuato, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

\* **4. 13** Acierno, Mastella

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di determinare la base di computo della quota di riserva, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta e alle dimensioni occupazionali delle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effettuato, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

**4. 15** Sanza.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 2.

Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

**4. 20.** (Nuova formulazione). La Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le imprese che operano nel settore del trasporto pubblico non sono tenute, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza di cui all'articolo 2.

**4. 16.** Governo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico non sono tenute all'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 2 per quanto concerne il solo personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e svolgente mansioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'attività di trasporto.

**4. 17** Caveri, Ciapusci.

*Al comma 2 sostituire le parole:* I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, *con le seguenti:* I datori di lavoro privati e pubblici, nonché gli enti pubblici economici e non che,

**4. 11** Michielon, Paolo Colombo, Grignetti

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* alla condizione che versino *fino alla fine del comma.*

**4. 3.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: alla condizione che sino a: per ciascun lavoratore.*

**4. 5.** Polizzi.

*Sopprimere il comma 4.*

**4. 6.** Pampo.

*Sopprimere il comma 5.*

**4. 7.** Pampo.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni anno in conformità all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, applicabile alla normativa di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

**4. 12** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Sopprimere il comma 6.*

**4. 8.** Pampo, Selva.

*Al comma 7, sopprimere le parole: essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad.*

*Conseguentemente sostituire in fine le parole: o delle regioni confinanti con le seguenti: o di altre regioni.*

\* **4. 2.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 7, sopprimere le parole: essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad.*

*Conseguentemente sostituire in fine le parole: o delle regioni confinanti con le seguenti: o di altre regioni.*

\* **4. 9.** Pampo.

*Al comma 7, sostituire le parole: della medesima regione o delle regioni confinanti con le seguenti: dislocate sul territorio nazionale.*

**4. 18** Detomas.

*Al comma 7, sostituire le parole: o delle regioni confinanti con il seguente periodo: Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.*

**4. 21.** La Commissione.

**(A.C. 4110 — sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO II**

**SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO**

**ART. 5.**

*(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).*

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati « uffici competenti », provvedono, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « maggiormente rappresentative » sono sostituite dalle seguenti: « comparativamente più rappresentative »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atte all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Gli oneri per il funzionamento del comitato tecnico sono posti a carico delle risorse attribuite per il funzionamento della commissione di cui al comma 1. »

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 5.

*Al comma 1, dopo la parola:* provvedono aggiungere le seguenti: in raccordo con i servizi sociali, sanitari educativi e formativi del territorio

##### 5. 5. Battaglia, Giacomo

*Al comma 2, dopo le parole:* del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n 469 aggiungere le seguenti: , congiuntamente con le Associazioni nazionali di promozione sociale, tutela. e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616.

##### 5. 7 Detomas.

*Al comma 2, lettera b), sostituire da:* composto da funzionari sino alla fine della lettera con le seguenti: composto da otto

rappresentanti dei datori di lavoro, da due esperti del settore sociale designati dalle associazioni nazionali di promozione sociale, tutela e rappresentanza di cui all'articolo 115, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da due esperti del settore medico-legale e da due rappresentanti degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atte all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Gli oneri per il funzionamento del comitato tecnico sono posti a carico delle risorse attribuite per il funzionamento della commissione di cui al comma.

##### 5. 3. Pampo, Selva.

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole:* composto da funzionari ed esperti del settore medico-legale e degli organismi individuati con le seguenti: composto da esperti nei settori fondamentali per l'espletazione di un programma di collocamento mirato, ovvero medici specialisti, psicologi, esperti in formazione professionale e in materie educative e sociali, oltre a rappresentanti degli organismi individuati

##### 5. 6 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da:* medico legale fino alla fine del comma con le seguenti: tra cui almeno un medico legale e/o riabilitatore con specifiche conoscenze nella materia relativa alla menomazione, un bioingegnere, un educatore professionale, un terapeuta occupazionale, un assistente sociale, uno psicologo della riabilitazione. Il comitato ha il compito di realizzare il collocamento mirato al lavoro attraverso:

a) valutazione delle disabilità e delle residue capacità funzionali e riabilitative, e compilazione delle schede individuali di cui all'articolo 7;

b) analisi delle condizioni di lavoro, ambientali e relazionali che il lavoratore deve svolgere;

c) definizione degli strumenti di mediazione e delle azioni e prestazioni atte a favorire l'integrazione lavorativa;

d) predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità di lavoratori iscritti o occupati;

e) realizzazione di indagini, studi e ricerche sul mercato del lavoro, con particolare attenzione alle possibilità occupative indirizzate alle persone con disabilità nelle aziende pubbliche e private presenti sul territorio di competenza;

f) elaborazione di relazioni periodiche sulla situazione occupativa dei lavoratori con disabilità e sui problemi ad essa connessi.

#### 5. 1. Porcu, Pampo, Guidi.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

c) La Provincia istituisce altresì un Osservatorio per il controllo delle politiche sull'inserimento lavorativo dei disabili, composto, senza oneri finanziari, da rappresentanti designati pariteticamente dalle associazioni di categorie degli invalidi e da altre associazioni di disabili e loro familiari, individuate dal Presidente della Provincia. Conseguentemente nell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 467/97 le parole "di rappresentanti designati dalle categorie interessate" sono abrogate.

#### 5. 2. Porcu, Pampo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine i seguenti commi:*

2-bis. L'INAIL provvede, anche d'intesa con Università e istituzioni accreditate, alla riabilitazione e alla riqualificazione per il reinserimento degli invalidi nel mondo professionale ed il loro recupero sociale. A

tali compiti e alla creazione di centri specializzati e per la produzione di ricerche nel campo della ergonomia, sulla eziologia e cura delle malattie professionali, sulla riduzione dei rischi e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro l'INAIL destina i fondi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, convertito con modificazioni della legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390 e quelli di cui all'articolo 197 del Testo Unico decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2-ter. Al fine della programmazione dei corsi di cui alla lettera a) l'Istituto assicuratore si raccorda con le rappresentanze organizzate dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2-quater. Per la realizzazione della finalità di cui alla lettera a) del presente comma, l'INAIL può anche stipulare convenzioni con le Regioni interessate.

#### 5. 4. Bastianoni.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### ART. 5-bis.

*(Procedura per il collocamento mirato).*

1. Il collocamento mirato al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2 si può attuare mediante la seguente procedura:

a) presso ogni sezione circoscrizionale per l'impiego è costituita una graduatoria dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, secondo l'ordine cronologico delle domande, strutturata con gli stessi criteri delle graduatorie per il collocamento ordinario. Per ciascun iscritto è predisposta una scheda personale contenente tutte le indicazioni espresse dal comitato di cui all'articolo 5, nonché quella relativa ad eventuali professionalità acquisite in precedenza;

b) la sezione circoscrizionale per l'impiego, esaminate le denunce semestrali di cui all'articolo 4, segnala al comune di residenza i nominativi dei candidati inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a), in relazione ai posti disponibili;

c) il comune, sulla base delle indicazioni contenute nelle schede personali dei soggetti, attiva, ove necessario, la procedura per il collocamento mirato al lavoro di cui all'articolo 7, ed incarica la sezione circoscrizionale per l'impiego di rilasciare il necessario nulla-osta per l'avviamento al lavoro. Nel caso in cui l'avente diritto sia avviato ad un percorso formativo, egli mantiene il posto in graduatoria;

d) rilasciato il nulla-osta di cui alla lettera c) la sezione circoscrizionale per l'impiego ne dà comunicazione all'interessato, all'ente, all'impresa o all'azienda richiedente ed al comune.

2. Qualora la commissione di cui all'articolo 5 accerti la situazione di invalidità di un soggetto già iscritto nelle liste del collocamento ordinario, questi può iscriversi nella graduatoria di cui alla lettera a) nella posizione corrispondente alla data dell'iscrizione nel collocamento ordinario;

3. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego è istituito elenco degli apprendisti aventi i requisiti richiesti dall'articolo 2. I datori di lavoro che intendono assumerli possono individuarli nominativamente.

**5. 01.** Porcu, Pampo.

**(A.C. 4110 — sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO III**

**AVVIAMENTO AL LAVORO**

**ART. 6.**

*(Modalità delle assunzioni obbligatorie).*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 10. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35

dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 6.**

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

La richiesta è sempre nominativa per tutti i datori di lavoro.

**6. 3.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

La richiesta può essere a scelta del datore di lavoro nominativa o numerica.

**6. 5.** Pampo, Selva.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e per quelle cui sono tenuti i datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

b) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

**6. 4.** Pampo.

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: il 50 per cento con le seguenti: al massimo il 20 per cento.*

**6. 1.** Porcu, Pampo.

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: il 60 per cento con le seguenti: al massimo il 30 per cento.*

**6. 2.** Porcu, Pampo.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dal comma 2, dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*

**6. 6.** Battaglia, Giacco.

*Al comma 3, sopprimere le parole: effettuata anche su base nazionale.*

**6. 7** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 3, sostituire le parole: anche su base nazionale con le seguenti: anche su base regionale*

**6. 8** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

**(A.C. 4110 — sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Elenchi e graduatorie).*

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al

comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 7.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

##### 7. 1 Battaglia, Giacco

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, dopo la parola:* disoccupati *aggiungere le seguenti:* residenti in regione da almeno 5

##### 7. 2 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e tenendo conto anche da quanto tempo disabili disoccupati sono residenti nella Regione.

##### 7. 3 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

#### (A.C. 4110 — sezione 8)

#### ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

*(Richieste di avviamento).*

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assun-

zione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 11.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 10. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 12.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 2, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi

della legge 7 agosto 1990, n.241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può far richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n.56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 8.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Hanno la precedenza nelle assunzioni i lavoratori disabili residenti da più di cinque anni nella Provincia.

**8. 7** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Sopprimere il comma 2.*

\* **8. 1.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **8. 4.** Pampo.

*Sopprimere il comma 4.*

**8. 6** Battaglia, Giacomo

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* l'avviamento al lavoro dei disabili psichici deve essere effettuato tenendo conto delle esigenze di sicurezza del lavoratore e degli altri dipendenti.

**8. 3.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* agli uffici competenti *aggiungere le seguenti:* entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale

**8. 8** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ed i nominativi.

\*\* **8. 2.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ed i nominativi.

\*\* **8. 5.** Pampo.

#### (A.C. 4110 — sezione 9)

#### ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 9.

*(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).*

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con

il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto d'indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, integrata a norma dell'atto d'indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 5 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 2 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni,

agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 9.

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: tirocinio formativo con le seguenti: dagli uffici competenti in tirocinio formativo anche presso altra azienda*

##### 9. 3 Battaglia, Giacomo

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ove le aziende procedano a licenziamenti per riduzione di personale o collocazione di lavoratori in mobilità, il numero dei lavoratori disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento e di mobilità, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

\* 9. 1. Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ove le aziende procedano a licenziamenti per riduzione di personale o a collocazione di lavoratori in mobilità, il numero dei lavoratori disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio,

sottoposti ai procedimenti di licenziamento e di mobilità, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

\* 9. 2. Pampo.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ove le aziende procedano a licenziamenti per riduzione di personale o collocazione di lavoratori in mobilità, il numero dei lavoratori disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento e di mobilità, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

\* 9. 5. Acierno, Mastella

Al comma 6, *sostituire le parole da:* la decadenza dal diritto *sino a* : per un periodo di sei *con le seguenti:* la cancellazione definitiva dalle liste di collocamento:

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Viene disposta inoltre la decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di un anno per rifiuto, senza giustificato motivo, per la motivazione di cui sopra.

9. 4 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

**(A.C. 4110 — sezione 10)**

**ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO IV**

**CONVENZIONI E INCENTIVI**

**ART. 10.**

*(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).*

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicem-

bre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro e gli altri soggetti indicati al comma 1 si impegnano ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, può proporre

l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 10.

*Al comma 1, dopo le parole: possono stipulare con il datore di lavoro aggiungere le seguenti: e/o con le loro associazioni di rappresentanza.*

**10. 2** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Al comma 1, dopo le parole: possono stipulare con il datore di lavoro aggiungere le seguenti: e con le organizzazioni di cooperative sociali*

**10. 3** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e gli altri soggetti indicati al comma 1 si impegnano con le seguenti: si impegna.*

**10. 4.** La Commissione.

*Al comma 5, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 1, lettera b), della, con la seguente: alla*

**10. 1** Battaglia, Giacco

#### (A.C. 4110 – sezione 11)

#### ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 11.

*(Cooperative sociali).*

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, alle quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 2, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 2 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di quest'ultima, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 10, comma 7.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 11.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e i disabili organizzati in cooperative o disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale.*

\* **11. 3.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e i disabili organizzati in cooperative o disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale.*

\* **11. 6.** Pampo.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\*\* **11. 4.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\*\* **11. 7.** Pampo.

*Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

a) copertura dell'aliquota,  
b) impiego dei disabili presso i soggetti di cui al comma che precede, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi,  
c) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) L'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa o agli altri soggetti di cui al comma che precede; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa o agli altri soggetti di cui al comma che precede di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) I nominativi dei soggetti da aggiungere ai sensi del comma 1.

\* **11. 5.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi.

*Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

- a) copertura dell'aliquota,
- b) impiego dei disabili presso i soggetti di cui al comma che precede, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi,
- c) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) L'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa o agli altri soggetti di cui al comma che precede; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa o agli altri soggetti di cui al comma che precede di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) I nominativi dei soggetti da aggiungere ai sensi del comma 1.

\* **11. 8.** Pampo.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) ordine di servizio dal quale risulti la necessità di una specifica formazione in cooperative sociali per soggetti dichiaratamente gravi la situazione è sancita dal comma 3, articolo 3, della legge n. 104 del 1992, per un periodo non superiore ai 2 anni, non ripetibili nella stessa cooperativa o in altre.

**11. 1.** Porcu, Pampo.

*Al comma 2, lettera d), capoverso 1) dopo le parole: il datore di lavoro aggiungere le seguenti: o più datori di lavoro*

**11. 9** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati sog-

getti agli obblighi di cui all'articolo 2 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

**11. 2.** Gardiol.

**(A.C. 4110 - sezione 12)**

#### ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

*(Agevolazioni per le assunzioni).*

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 10, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui

al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di tre anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1998, a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 12.

*Al comma 1, sopprimere l'alinea.*

**12. 4.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pardini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:*

Tutti i datori di lavoro, al sensi della presente legge, godono dei seguenti benefici:

**12. 10.** Pampo.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fiscalizzazione degli oneri sociali per ogni dipendente assunto con le modalità previste dalla presente legge da enti, imprese o aziende non obbligati ai sensi dell'articolo 2 ovvero per ogni dipendente assunto ai sensi della presente legge, in eccesso rispetto alla quota di cui al medesimo articolo 2;

**12. 1.** Porcu, Pampo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per la durata massima di cinque anni con le seguenti: per la durata massima di otto anni.*

**12. 17.** (Nuova formulazione) Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: la fiscalizzazione fino a: , e successive modificazioni con le seguenti: la fiscalizzazione totale, per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile assunto in base alla presente legge.*

**12. 5.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: che, assunto in base alla presente legge sino a: decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n 915 e successive modificazioni con le seguenti: sia assunto in base alla presente legge;*

**12. 22.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: abbia una riduzione fino a: e successive modificazioni;*

**12. 11.** Pampo.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: superiore al 79 per cento fino a: e successive modificazioni con le seguenti: superiore al 67 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;*

**12. 12.** Pampo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**12. 23.** Detomas.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 46 per cento ed il 67 per cento o minorazioni ascritte dalla settima all'ottava categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

\* **12. 8.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge,

abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 46 per cento ed il 67 per cento o minorazioni ascritte dalla settima all'ottava categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

\* **12. 13.** Pampo.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) indennità da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per compensare i contributi sociali dovuti:

1) per i dipendenti con comprovata capacità produttiva - certificata dal comitato tecnico di cui all'articolo 5 - derivante dalla disabilità e dalla riduzione delle capacità funzionali legate alle attività lavorative, fino a che questa permane;

2) per i dipendenti che devono necessariamente assentarsi dal lavoro per le terapie connesse alla menomazione, per tutto il periodo dell'assenza dal lavoro.

**12. 2.** Porcu, Pampo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per la durata massima di tre anni con le seguenti: per la durata massima di cinque anni.*

**12. 16.** (Nuova formulazione) Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 1 sopprimere la lettera c)*

**12. 18** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento con le seguenti: il rimborso del 75 per cento delle spese sostenute per la trasformazione del posto*

di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

\* **12. 7.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento con le seguenti: il rimborso del 75 per cento delle spese sostenute per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.*

\* **12. 14.** Pampo.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro con le seguenti: il rimborso nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal datore di lavoro e ritenute necessarie, con parere scritto da parte della commissione tecnica, alla trasformazione del posto di lavoro.*

**12. 19.** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) la concessione di un credito di imposta pari al 15 per cento del costo del lavoro di ciascun disabile assunto, tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef, Irpeg e dell'Irep.

**12. 9.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: soggetti promotori con le seguenti: datori di lavoro.*

**12. 20.** La Commissione.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI EMENDAMENTI  
GAZZARA 12.6 E PAMPO 12.15.

*Sostituire le parole: 60 miliardi, 80 miliardi, 120 miliardi rispettivamente, con le seguenti: 30 miliardi, 100 miliardi, 130 miliardi.*

**0. 12. 6. 1.** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 4, sostituire le parole da: 30 miliardi sino a: anno 2000 con le seguenti: 60 miliardi per l'anno 1998, lire 80 miliardi per l'anno 1999 e lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 2000.*

\* **12. 6.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 4, sostituire le parole da: 30 miliardi sino a: anno 2000 con le seguenti: 60 miliardi per l'anno 1998, lire 80 miliardi per l'anno 1999 e lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 2000.*

\* **12. 15.** Pampo.

*Al comma 4, sostituire le parole da: 30 miliardi sino a: anno 2000 con le seguenti: 50 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000.*

**12. 24.** Detomas.

*Sopprimere il comma 5.*

**12. 3.** Porcu, Pampo.

*Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.*

**12. 21.** La Commissione.

**(A.C. 4110 – sezione 13)**

**ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 13.**

*(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).*

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo è destinata alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La legge regionale di cui al comma 2 disciplina la diversa destinazione delle somme eventualmente non utilizzate.

4. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

5. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 13.

*Al comma 1, dopo le parole:* Le Regioni istituiscono *aggiungere le seguenti:* , entro 180 giorni

**13. 4** Battaglia, Giacco

*Al comma 2, dopo le parole:* una rappresentanza *aggiungere la seguente:* paritetica.

\* **13. 1.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 2 dopo le parole:* una rappresentanza *aggiungere la seguente:* paritetica.

\* **13. 2.** Pampo.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Al fondo sono destinati i contributi di fondazioni, enti di natura privata, regioni e soggetti comunque interessati e gli importi derivanti dall'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14 della presente legge nei casi di omessa denuncia infedele da parte dei datori di lavoro. Le regioni determineranno le quantità e le modalità del finanziamento di anno in anno, sentiti le parti sociali e i Servizi del collocamento obbligatorio previsti ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

**13. 3.** Pampo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. È sospesa la ripartizione di Fondo di cui al presente articolo nei confronti delle regioni che non hanno ottemperato agli

obblighi di cui alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, 127.

**13. 4** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti**(A.C. 4110 - sezione 14)**

## ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## CAPO V

## SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## ART. 14.

*(Sanzioni).*

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 13.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 2, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 13, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

4. Le somme di cui ai commi 1 e 3 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 14.

*Al comma 1, sostituire le parole:* le imprese private e gli enti pubblici economici *con le seguenti:* I datori di lavoro, pubblici e privati

**14. 6** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Dopo il comma 2, aggiungere:*

*4-bis.* Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizione della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

**14. 5** Battaglia, Giacco

*Al comma 3, dopo le parole:* di cui all'articolo 1, *aggiungere le seguenti:* e fatti salvi gli esoneri di cui all'articolo 4, comma 2, nonché di datori di lavoro che abbiano già in atto convenzioni all'entrata in vigore della presente legge o che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 10.

\* **14. 2.** Gazzara, Prestigiacomio, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 3, dopo le parole:* di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* e fatti salvi gli esoneri di cui all'articolo 4, comma 2, nonché di datori di lavoro che abbiano già in atto convenzioni all'entrata in vigore della presente legge o che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 10.

\* **14. 4.** Pampo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* , di una somma pari a centomila al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata *con le seguenti:* , di una somma pari a lire set-

tantamila al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

**14. 3.** Gazzara, Prestigiacomio, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 3, sostituire la parola:* centomila *con la seguente:* cinquantamila

**14. 8.** Detomas.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le somme di cui ai commi 1 e 3 sono adeguate ogni anno in conformità all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, applicabile alla normativa di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 192

**14. 7.** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*4-bis.* Le sopraindicate sanzioni sono aggiornate ogni 2 anni secondo la variazione del costo dell'indice della vita dell'Istat.

*4-ter.* Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi della presente legge, non potranno essere ammesse alle gare pubbliche né in qualità di capofila né di subappaltante.

**14. 1.** Porcu, Pampo.

## (A.C. 4110 — sezione 15)

## ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 15.

(*Concorsi presso le pubbliche amministrazioni*).

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4, e 4, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A

tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all' articolo 2, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

#### ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 15-bis.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

##### ART. 15-bis

1. Le aziende private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare, preventivamente alle stesse, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

##### 15. 01 Battaglia, Giacco

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

##### ART. 15-bis.

1. Le richieste di avviamento al lavoro e di rilascio di nullaosta per i lavoratori iscritti alle liste di collocamento ordinario

presentate dalla aziende devono contenere l'indicazione della data d'invio agli uffici competenti dell'ultimo prospetto informativo di cui al precedente articolo 8, comma 6.

Ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge è fatto divieto agli uffici competenti di rilasciare nullaosta per assunzione ordinaria in difetto di tale indicazione.

##### 15. 02 Battaglia, Giacco.

#### (A.C. 4110 - sezione 16)

#### ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 16.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni

sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 18 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 7, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 6.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 16.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

**\*16. 3.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

**\*16. 5.** Pampo

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro *con le seguenti:* nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.

**\*\*16. 4.** Ruzzante.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro *con le seguenti:* nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.

**\*\*16. 6.** Paroli.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro *con le seguenti:* nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.

**\*\*16. 8** Mangiacavallo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro *con le seguenti:* nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.

**\*\*16. 15** Romano Carratelli.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro *con le*

*seguenti*: nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.

**\*\*16. 16** Bielli.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per fatto di guerra o di servizio o del lavoro aggiungere le seguenti: nonché dei genitori conviventi di minori cui è stata riconosciuta dalle commissioni competenti una invalidità permanente pari al 100 per cento.*

**16. 9** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale con le seguenti: che occupano più di trentacinque dipendenti,, pari ad un punto percentuale e mezzo.*

*Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti con le seguenti: che occupano da trentasei a cento dipendenti.*

**16. 10.** Paolo Rubino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi in cui l'azienda abbia più unità produttive, alcune delle quali abbiano un numero di lavoratori assunti in base al collocamento obbligatorio maggiore rispetto ad altre, è consentita la compensazione con le unità produttive che non raggiungano le quote di cui all'articolo 2, comma 1, siano a conoscenza delle stesse.

**\*\* 16. 1.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi in cui

l'azienda abbia più unità produttive, alcune delle quali abbiano un numero di lavoratori assunti in base al collocamento obbligatorio maggiore rispetto ad altre, è consentita la compensazione con le unità produttive che non raggiungano le quote di cui all'articolo 2, comma 1, sino a concorrenza delle stesse.

**\*\* 16. 7.** Pampo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi in cui l'azienda abbia più unità produttive, alcune delle quali abbiano un numero di lavoratori assunti in base al collocamento obbligatorio maggiore rispetto ad altre, è consentita la compensazione con le unità produttive che non raggiungano la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, sino a concorrenza della suddetta percentuale.

**16. 2.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: di cui all'articolo 21, comma 1*

*e, conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, dopo le parole: comma 8 inserire le seguenti: 16, comma 3.*

**16. 17.** La Commissione.

#### (A.C. 4110 – sezione 17)

#### ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 17.

*(Regioni a statuto speciale e province autonome).*

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**(A.C. 4110 – sezione 18)**ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE

## ART. 18.

*(Regolamento di esecuzione).*

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

**(A.C. 4110 – sezione 19)**ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE

## ART. 19.

*(Relazione al Parlamento).*

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*